

## IL SINDACO

VISTA La relazione del Dirigente Veterinario Responsabile dell' Area "A" di S.P.V. del Distretto di Giarre Prot.N.1659/SV del 23 /12/2009 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 10/12/2009 presso l'azienda denominata Buda Giuseppina, con il codice di identificazione aziendale IT010CT184 ubicata in questo Comune, in contrada S. Giorgio, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37.82167 Longitudine 15,20664 in cui insiste il seguente allevamento:

1) Allevamento ovino di cui è proprietaria la Sig.na Buda Giuseppina nata a Taormina il 23/07/1989 e residente in Calatabiano Via Calatabiano/Pasteria I° Pal B , Codice Fiscale BDUGPP89L63L042F;

è stato riscontrato un focolaio di **BRUCELLOSI OVI-CAPRINA** negli animali di cui è proprietaria/ Rapr. legale la Sig.na Buda Giuseppina i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per N. 1 ovino, giusto rapporto di prova N. 119413 del 18/12/2009 da parte dell'I. Z. S. di Catania;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovicaprina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Visto il DPR 317/96

Visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

## ORDINA

**Alla Sig.na BUDA GIUSEPPINA;**

**meglio generalizzati in premessa, l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :**

- 1 ) gli animali risultati infetti, di cui ai mod. 2bis/33 prot.li N. 1396 del 10/12/2009 allegati alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2 ) Tutti gli ovini e bovini presenti nel focolaio devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale;
- 3) tutti gli ovini/bovini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda , salvo autorizzazione per l' uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4 ) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonchè degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5 ) la disinfezione di locali e attrezzature , dopo accurata pulizia, la disinfezione va effettuata con formalina al 3% oppure clorammine di ipoclorito al 1% di cloro attivo, idrato di sodio al 2% o acido fenico al 3%;
- 6 ) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7 ) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della L. 15.02.1963, n°281, modificata dalla L. 8.03.68, n° 399, e dal D. P.R. 31.03.1988, n°152;
- 8 ) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 9 ) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell' allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell' uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10 ) il latte proveniente dagli animali infetti prima dell' abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area"C", unicamente per l' alimentazione animale, all' interno dell' allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 11) Il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area"C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di

effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

12 ) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell' Azienda U.S.L. n° 3 di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;

13) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 6 mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, abbiano fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali, distanziate di ventuno giorni, la prima effettuata dopo ventuno giorni dalla eliminazione dei capi infetti e successiva disinfezione.

14 ) l' attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data 18/11/2008 , è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina la Sig. Statela Salvatore e Statela Giuseppe. come dalle disposizioni sanitarie, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

#### 15) DELEGA

Il Responsabile dell' Area "A" di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Giarre a: autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali a distanza di ventuno giorni; la prima della quale eseguita dopo ventuno giorni dall' abbattimento degli ultimi capi infetti;

La presente ordinanza va notificata alla  
Sig.na Buda Giuseppina;

Il Servizio Veterinario dell' Azienda U.S.P. n° 3, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO

#### ATTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

mediante consegna fatta a mani del Signor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICATORE